



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. AVVOCATURA

Dir. Ferraioli avv. Alfonso

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando mediante RdO su MEPA, per l'affidamento del servizio di Domiciliazione presso Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella - Lotto Unico: CIG:Z973719E9A

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
91328 29/07/2022 13/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
29/07/2022



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determina Determinazione n. 128 del 28/03/2022 CID 60929 - Registro generale n. 956 del 08/04/2022 è stata Indetta procedura negoziata senza bando mediante RdO su MEPA, per l'affidamento del servizio di Domiciliazioni presso i Giudici di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella - Lotto 1: CIG: Z7235C192E;

con la suddetta determinazione è stata prenotata la spesa relativa al Lotto 1: CIG: Z7235C192E, relativo al Servizio legale civile per le Sedi Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, per un importo pari ad € 1.953,95 onnicompensivo di contributi C.P.A. ed eventuale IVA), che trova copertura sul capitolo n. 1111015 denominato "EX541002 – Incarichi legali per sinistri stradali ed immobili provinciali", nell'ambito del Bilancio 2022 – giusto impegno n. 20220000885;

Considerato che la procedura di gara RDO n. 3009075 pubblicata sulla piattaforma del MepA dal 5 maggio al 16 maggio 2022 e che alla scadenza del termine non è stata presentata nessuna offerta;

Considerato che :

ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, avvalendosi di CONSIP S.p.A., messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)

la RDO è stata inviata in data 05/05/2022 con termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 16/05/2022 alle ore 08:58.

dato atto, pertanto che sul MEPA è stata espletata la procedura e che alla scadenza del termine **nessuna offerta** è stata presentata sia sul Lotto 1 - CIG: Z7235C192E per il Servizio di domiciliazione per le Sedi Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella;

Rilevato che, con la definitiva introduzione del domicilio digitale, con indicazione obbligatoria dell'indirizzo di posta elettronico certificato comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza da parte del legale incaricato, non è più necessaria l'elezione di domicilio fisico presso la sede giudiziaria, dovendo essere effettuate le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni degli atti (rinvii, sentenza, appello ecc.) esclusivamente al predetto domicilio digitale;

Considerato che occorre comunque depositare il fascicolo e partecipare alle udienze e che non è possibile garantire la presenza degli avvocati interni anche presso le sedi del Giudice di Pace diverse da quelle sopra indicate – ovvero: Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, spesso in concomitanza con udienze presso altri Uffici giudiziari della Provincia;

Rilevato, peraltro, che l'assunzione degli oneri per le missioni per il raggiungimento Sedi giudiziarie distanti dall'ufficio e/o dalla residenza dei funzionari avvocati interni all'Ente Provincia al fine degli adempimenti di Cancelleria e della partecipazione alle udienze sarebbe antieconomica ed inefficace per l'Ente;

Considerato che l'affidamento per singole vertenze mediante lo scorrimento della *short list* e previo accertamento della disponibilità del singolo avvocato, le verifiche da previste dalla normativa, richiedono tempi spesso incompatibili con l'urgenza di provvedere;

Considerato che appare utile individuare un unico "fiduciario" per ogni singola sede di Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, a cui delegare il deposito del fascicolo di costituzione e degli atti successivi nonché la partecipazione alle udienze di trattazione, in raccordo con l'avvocato interno assegnatario della vertenza;

Ritenuto che l'incarico debba essere affidato ad un legale iscritto all'albo degli avvocati del foro di competenza che possa validamente partecipare alle udienze *su delega* dell'avvocato assegnatario;

Tenuto conto che per obiettive esigenze di contenimento della spesa non possono essere riconosciuti agli avvocati domiciliatari spese di trasferte e che, pertanto, va individuato un avvocato per ciascuna delle sedi sopra indicate;

Ritenuto che il criterio della sede dello studio *ratione loci* all'ufficio del Giudice di Pace risponde alla finalità stessa della procedura, volta ad avere un unico costante riferimento presso ciascuno dei comuni sopra indicati garantendo la celerità della prestazione;

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, cd. Sblocca Cantieri);

Vista la Legge 11 settembre, n. 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, [...]*»;

Visto la disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 27-octies, il quale prevede che nelle more dell'adozione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto compatibili con il codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273;

Visti:

- l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip S.p.A.). Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip S.p.A.) ed a quelle di cui al comma 456 della L. 296/2006 (convenzioni stipulate da centrali di committenza), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che *«Le amministrazioni statali centrali e periferiche [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...] le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]»*;

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RDO) ;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Verificato che il servizio di che trattasi è presente sul MEPA del Portale "Acquistinretepa" con la Categoria di abilitazione "CATEGORIA 34 - Servizi Professionali legali e normativi" e che si procederà, pertanto, all'acquisizione in oggetto con la procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, della legge n. 120 del 2020, mediante RDO aperta a tutti gli operatori abilitati sul MePA.

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»*

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»*, definendo altresì i requisiti di professionalità

richiesti al RUP;

Ritenuto che il Dott. Alfonso Ferraioli, Dirigente del Settore Avvocatura, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Dato atto della necessità di affidare il Servizio avente ad oggetto "*Domiciliazioni presso i Giudici di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, per le cause in materia di sinistri stradali*", avente le caratteristiche specificate nel capitolato (**allegato 1**) alla presente determinazione, per un importo complessivo di € **1.540,00** oltre CPA e Iva, stimato secondo le modalità di seguito indicate;

Considerato:

- che l'affidamento in oggetto è finalizzato a individuare un unico avvocato "fiduciario" per ogni singola sede di Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, a cui delegare il deposito del fascicolo di costituzione e degli atti successivi nonché la partecipazione alle udienze di trattazione, in raccordo con l'avvocato interno assegnatario della vertenza;
- che il servizio da affidare avrà durata per l'intero grado di giudizio di ciascuna vertenza alla quale si riferisce la domiciliazione e sino alla pubblicazione della sentenza, fino all'esaurimento dell'importo del lotto affidato;
- che l'importo a base d'asta per l'attività di domiciliazione di ogni ciascuna vertenza, pur facendo riferimento all'art. 8 co. II del D.M. n.55/2014, è calcolato secondo libera determinazione ai sensi dell'art. 13 della legge professionale n.247/2012
- che per ciascun giudizio, restando riservata all'avvocato-funziionario assegnatario la fase di studio, il compenso viene determinato con riferimento alle fasi:
 - a) introduttiva, intendendosi per essa la verifica iscrizione a ruolo e della data di prima udienza; la costituzione in giudizio mediante deposito del fascicolo di parte predisposto dall'avvocato interno assegnatario della vertenza;
 - b) istruttoria/trattazione, intendendosi per essa la fisica partecipazione alle udienze di comparizione e/o istruttorie in sostituzione del funzionario avvocato assegnatario;
 - c) decisionale, intendendosi per quest'ultima l'udienza di precisazione e discussione da espletarsi mediante deposito della comparsa conclusionale predisposta dall'avvocato funzionario assegnatario.
- con riferimento ai servizi effettivamente prestati nell'ambito della domiciliazione, per le fasi processuali sopra specificate, tenuto conto che il contenzioso della Provincia per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace rientra prevalentemente nel primo scaglione (sino a 1.100 euro), il corrispettivo massimo (al netto degli accessori) per ogni singola vertenza è stimato in € 153,50 da porre a base di gara:

Fase introduttiva	Fase istruttoria	Fase decisionale	Totale
€ 23,50	€ 80,00	€ 50,00	€ 153,50

- che tale importo, maggiorato della somma cassa ed iva (ove spettante), è omnicomprendente non spettando alcuna ulteriore maggiorazione a nessun titolo (ivi incluse spese generali, spese di trasferta, etc.).
- che, pertanto, il valore complessivo dell'appalto, stimato sulla base del contenzioso notificato all'Ente nell'ultimo biennio, ammonta ad **€ 1.540,00** oltre CPA e Iva.

Ritenuto che il lotto da aggiudicare è come di seguito indicato:

Lotto	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo netto del lotto	Importo lordo del lotto (compreso CPA e IVA)
A	Servizio legale civile Sedi Giudice di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanelle		€ 1.540,00	€ 1.953,95

Considerato:

- che il lotto di gara è stimato sulla base del contenzioso notificato all'Ente nell'ultimo biennio per le singole sedi, considerando per ogni singola vertenza il corrispettivo massimo di **€ 153,50**, al netto di CAP e IVA, **che viene posto a base d'asta**;
- considerato che il contenzioso in parola riguarda prevalentemente risarcimento danni da insidia stradale e che pertanto, ai fini di un'adeguata comparazione tra i partecipanti occorrerà tener conto del numero di vertenze patrociniate in materia di sinistri da insidia stradale nell'ultimo triennio;

Tenuto conto che l'ambito di riferimento risulta idoneo a garantire l'ampia partecipazione da parte dei professionisti del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione;

Considerato

- che, data la specificità dell'appalto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, nonché i costi della manodopera, sono pari a zero;
- che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta (RDO), aperta a tutti gli operatori abilitati sul MEPA del Portale "Acquistinretepa" per la Categoria di abilitazione "CATEGORIA 34 - Servizi Professionali legali e normativi";
- quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 secondo cui "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o **comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";
- che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che per quella specifica categoria risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso l'uscente e gli operatori invitati in precedenti procedure affidamenti;

Tenuto conto che, ai fini della partecipazione alla procedura, si richiedono specifici requisiti di selezione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nell'allegato schema di disciplinare e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità

economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art.1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, e che pertanto l'appalto sarà aggiudicato mediante applicazione del criterio del prezzo più basso procedendo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; che, pertanto, è stato acquisito il nuovo per la procedura negoziata da svolgere:

Lotto A: Z973719E9A

VISTI gli schemi documentazione di *lex specialis* allegati al presente provvedimento;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento della presente determinazione è il dirigente Dott. Alfonso Ferraioli, il quale ha verificato le condizioni di affidamento, e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
- la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) della Provincia di Salerno, è stimata a rischio ALTO;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente;

Visto che con Delibera di Consiglio provinciale n. 68 del 29 luglio 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31/03/2022 e che con successivo D. L. n. 228 del 30/12/2022 coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 art. 3, co 5- septies è stato ulteriormente prorogato al 31/05/2022 e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 31/05/2022 pubblicato sulla GU n.127 del 01/06/2022, il termine è stato differito al 30/06/2022, e che nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città tenutasi in data 28/06/2022, e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 28/06/2022 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali. l'Ente opera in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163, comma 2, del Tuel, decretata con atto del Presidente della Provincia n. 6 del 02/02/2022;

Considerato che durante la gestione provvisoria non sono consentiti impegni, neanche in dodicesimi, in quanto l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Ritenuto necessario di confermare l'impegno assunto con la determina dirigenziale n. 128 del 28

marzo 2022 – CID 60929, giusto impegno n. 20220000885, di procedere unicamente alla modifica del C.I.G. indicato sull'impegno - **CIG: Z973719E9A** per il **Servizio di domiciliazione per le Sedi Giudice di Pace Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella** la spesa di € **1.953,95** (omnicompensivo di contributi C.P.A. ed eventuale IVA), con imputazione sul capitolo n. 1111015 denominato *“EX541002 – Incarichi legali per sinistri strade ed immobili provinciali”*, nell'ambito del Bilancio:

Missione 01
Programma 11
Titolo 1

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il DM MIT del 02/12/2016;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 145 del 29/11/2018 di approvazione della Direttiva per le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- lo statuto della Provincia, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento Provinciale di Contabilità;
- il Regolamento uffici e servizi;
- il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
- la direttiva del Segretario Generale n. 3/2016 in materia di anticorruzione;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 109 del 27 luglio 2020 con il quale è stato attribuito al dott. Alfonso Ferraioli l'incarico dirigenziale del Settore Avvocatura;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»;

Dato atto :

che sono state osservate le prescrizioni del codice di comportamento di cui alla delibera CP n. 4 del 31 gennaio 2019;

sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

Stabilita, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Precisato che è stata compilata la corrispondente **check list (cfr. allegato)** inerente agli adempimenti prescritti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

Determina

- 1. La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della legge n. 120 del 2020, l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite **Richiesta di Offerta** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio avente ad oggetto *“Domiciliazioni presso i Giudici di Pace di Roccadaspide e Sant’Angelo a Fasanella, per le cause in materia di sinistri stradali”*;
- 3. Di confermare** l'impegno assunto con la determina dirigenziale n. 128 del 28 marzo 2022 – CID 60929 e precisamente n. 20220000885 e di procedere unicamente alla modifica del C.I.G. indicato sull'impegno - **CIG: Z973719E9A** per il **Servizio di domiciliazione per le Sedi Giudice di Pace Roccadaspide e Sant’Angelo a Fasanella** la spesa di € **1.953,95** (omnicompensivo di contributi C.P.A. ed eventuale IVA), con imputazione sul capitolo n. 1111015 denominato *“EX541002 – Incarichi legali per sinistri strade ed immobili provinciali”*, nell'ambito del Bilancio:

Missione 01

Programma 11

Titolo 1

- 4. di riportare** i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	01.3	Servizi Generali	8

- 5. di assumere** che, ai fini della selezione dell'offerta migliore, venga applicato il criterio del prezzo più basso con previsione dell'esclusione automatica;
- 6. di approvare** a tal fine la documentazione di *lex specialis* allegata (schema Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e schema di Convenzione), costituente parti integrante del presente provvedimento;
- 7. Dare atto** che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l'Avv. Alfonso Ferraioli e che non sussistono cause di

incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e che la sua e-mail è la seguente: alfonso.ferraioli@provincia.salerno.it;

8. **di stabilire** che con successivo atto si procederà all'aggiudicazione con relativo impegno di spesa;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Personale e Finanze, al Settore Presidenza e Affari Generali ed all'Albo Pretorio per l'adozione degli atti consequenziali.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- SMART CIG GARA - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- CAPITOLATO GARA - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- DISCIPLINARE DI GARA - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- ALLEGATO DGUE - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- MODELLO DI DOMANDA - conforme all'originale

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- MODELLO INCATICO T - conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: Z973719E9A - Fase: Prenotazione di impegno

AVCP - Data: 08/07/2022 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
